



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Prot. N. 21340

Melendugno 23.10.2015

Al Ministro dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise.gov.it

E per conoscenza

Alla Prefettura di Lecce
Protocollo.prefle@pec.interno.it

Alla Provincia di Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it

Alla Regione Puglia – Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE DI ROMA
raccomandata aperta

OGGETTO: ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 20.05.2015 pubblicato in GU Parte
Seconda n. 64 del 06.06.2015

Il sottoscritto POTI' Marco , nato il 06.01.1970 a Melendugno e ivi residente in via Milano n. 5 , in qualità di Sindaco pro- tempore del Comune di Melendugno

PREMESSO CHE

in data 20 maggio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato Decreto Ministeriale avente ad oggetto: Metanodotto d'interconnessione Albania-Italia "trans Adriatic Pipeline DN 900 (36'")" – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 6.06.01 n. 327 (Allegato 1) con il quale

- all'art. 2:


"sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN900 come da progetto definitivo approvato...";

- all' art. 5:

I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro il 16maggio 2016

- all'art. 7:

"Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le



relative opere connesse. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati.”

CONSIDERATO CHE

il tracciato del metanodotto Trans Adriatic Pipeline interessa tra le altre le seguenti particelle site in agro di Melendugno (Allegato 2):

Foglio 10 partt. 90,313,5, 9

Foglio 9 partt. 148, 152, 153

Foglio 8 part. 2

TENUTO CONTO CHE

le particelle sopra identificate sono tutte state oggetto di incendi boschivi e come tali trascritte ai sensi della normativa vigente nel catasto incendi.

E nello specifico :

Foglio 8 part. 2 data ultimo incendio 7/9/2011

Foglio 10 part. 313 data ultimo incendio 5/7/2007

Foglio 10 part. 90 data ultimo incendio 5/7/2007

Foglio 9 part. 148 data ultimo incendio 10/10/2011

Foglio 9 part. 152 data ultimo incendio 10/10/2011

Foglio 9 part. 153 data ultimo incendio 10/10/2011

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

L'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n° 353 testualmente recita:

*1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. **E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive,** fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata gia' rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*


...

*4. **Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.** Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*

Ai sensi dell'art. 20 primo comma lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a-b) (Omissis);

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo



storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione”;

e che con l'entrata in vigore dall'1/1/2003 del TU in materia edilizia la sanzione di rinvio è da intendersi riferita all'art. 44 comma 1 lettera c) del TU Edilizia che di seguito si riporta:

Art. 44

Sanzioni penali

*(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)*

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli

urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica

anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante ((segnalazione certificata di inizio attivita')) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.

CONSTATATO, PER QUANTO SOPRA, CHE

l'art. 5 del DM di cui all'oggetto, nel punto in cui stabilisce che “i lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro il 16 maggio 2016”, si pone in evidente contrasto con le previsioni di cui all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n° 353,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto come in epigrafe identificato, fermi e impregiudicati i procedimenti di impugnazione pendenti

CHIEDE

che venga disposto l'annullamento in autotutela del DM in oggetto con salvezza di tutti i diritti.

La presente viene inviata per conoscenza alla Procura della Repubblica di Roma per quanto di propria competenza.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Ing. Marco Poti